



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese** 13
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 977/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2014****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto liquido, destinato all'uso odontoiatrico, costituito da silano, monomero fosfato MDP, resine di dimetacrilato, metacrilato di 2-idrossietile (HEMA), un copolimero, materiale da otturazione, etanolo, acqua e iniziatori.</p> <p>Il prodotto è utilizzato per preparare la superficie delle cavità dentali per il <i>bonding</i> con materiale da otturazione. Può essere utilizzato anche per la desensibilizzazione delle radici, per la sigillatura della dentina prima della cementificazione delle ricostruzioni in amalgama, come rivestimento protettivo per materiali da restauro a base di vetroionomero o per il <i>bonding</i> (incollaggio) di materiale sigillante per cavità e fessure.</p>	3006 40 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 f) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e 3006 40 00.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di etanolo e acqua, il prodotto è più fluido di un materiale da otturazione tradizionale e può facilmente infiltrarsi nel dente.</p> <p>Sebbene abbia l'aspetto di un adesivo, è utilizzato come <i>primer</i> da applicare sui denti, allo scopo di attivare la dentina sulla superficie per il <i>bonding</i> con il materiale da otturazione. Il prodotto resta sul dente durante e dopo il trattamento e diventa parte integrante dell'otturazione.</p> <p>La classificazione alla voce 3506 come colla è esclusa poiché la voce 3006 fornisce una descrizione più specifica. Inoltre, alcuni degli usi previsti (desensibilizzazione delle radici, sigillatura della dentina e utilizzo come rivestimento protettivo) non sono quelli cui è destinata generalmente la colla.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3006 40 00 come cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 973/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Il Comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine fissato dalla sua presidenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto composto da pezzi bianchi traslucidi leggermente viscosi e appiccicosi di circa 1 cm di lunghezza e circa 3 mm di diametro. Il prodotto galleggia in salamoia, ha una consistenza gelatinosa e un aspetto analogo ai vermicelli di soia. È stato immesso sul mercato per la vendita al dettaglio in confezioni da 250 g (160 g peso netto sgocciolato).</p> <p>Il prodotto è realizzato miscelando la farina di tubero di konjak (<i>Amorphophallus konjac</i>) con acqua contenente idrossido di calcio (proporzioni della miscela espresse come percentuali in peso: farina di tubero di konjak da 3 a 7 %, acqua da 93 a 97 %).</p> <p>La miscela viene poi bollita e il gel ottenuto viene pressato in uno stampo al fine di conferire al prodotto la sua forma definitiva.</p>	1901 90 91	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 19, nonché dal testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 91.</p> <p>Le preparazioni alimentari della voce 1901 sono realizzate con una base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto. I termini «farina» e «amido» comprendono le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale di qualsiasi capitolo, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi secchi (voce 0712) o di legumi da granella secchi (voce 1106) (si veda la nota 2 del capitolo 19). I tuberi di konjak (interi, macinati o in polvere) sono classificati nella voce 1212 (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata della voce 1212).</p> <p>Sebbene il prodotto abbia una consistenza gelatinosa non è considerato una mucillagine o un addensante che deriva da prodotti vegetali della voce 1302.</p> <p>Deve pertanto essere classificato nel codice NC 1901 90 91.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2014****che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito il metodo rifrattometrico da utilizzare per misurare il tenore di zuccheri nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ai fini della nota complementare 1 al capitolo 8 della NC e delle note complementari 2 e 6 al capitolo 20 della NC.
- (3) Nella comunicazione 2009/C 30/04 ⁽³⁾ la Commissione ha eliminato il regolamento (CEE) n. 558/93 dall'acquis in vigore.
- (4) Nonostante il regolamento (CEE) n. 558/93 sia stato eliminato dall'acquis in vigore, è tuttora necessario un metodo rifrattometrico per i laboratori doganali degli Stati membri, in quanto strumento importante e insostituibile per determinare il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, dei prodotti compresi nei capitoli 8 e 20 della NC.
- (5) Onde garantire che le autorità doganali applichino un metodo uniforme ai fini della classificazione doganale, è necessario stabilire un metodo per misurare il tenore di residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (6) A tale scopo è opportuno ricorrere a un metodo rifrattometrico ispirato al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 558/93, tenendo conto dell'esperienza acquisita grazie ai progressi tecnologici nelle tecniche di laboratorio e alle competenze scientifiche accumulate.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il metodo per misurare il residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il tenore di zucchero calcolato in saccarosio dei prodotti compresi nei capitoli 8 e 20 della nomenclatura combinata ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata, figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, relativo al metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86 e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GUL 58 dell'11.3.1993, pag. 50).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti di diritto comunitario nel settore dell'agricoltura (GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

**METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI
(DETERMINAZIONE DEL VALORE BRUX)**

1. DEFINIZIONE

Per tenore di residuo secco solubile (valore Brix, determinato rifrattometricamente) si intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente, in determinate condizioni, lo stesso indice di rifrazione del prodotto da analizzare.

2. APPARECCHIATURA

Il principale tipo di apparecchio da utilizzare è il rifrattometro di tipo Abbe. In alternativa, è consentito l'uso di un rifrattometro digitale.

Questo apparecchio deve consentire di determinare il tenore di saccarosio, in percentuale della massa, con una precisione di $\pm 0,1$ %.

Il rifrattometro dev'essere tarato a 20 °C mediante un sistema che permette di regolare la temperatura della cella di misura da + 15 °C a + 25 °C con una precisione di $\pm 0,5$ °C.

Le istruzioni per l'uso dello strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la taratura e la fonte luminosa.

3. PROCEDURA DA SEGUIRE

3.1. **Preparazione del campione**3.1.1. *Prodotti liquidi*

Mescolare con cura il campione e procedere alla determinazione.

3.1.2. *Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione*

Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo aver mescolato con cura.

Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e, dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato.

3.1.3. *Prodotti densi (marmellate e gelatine)*

Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, con una tolleranza di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata.

Far bollire lentamente per due o tre minuti mescolando con un bastoncino di vetro.

Raffreddare e versare il contenuto del becher, usando acqua distillata come liquido di lavaggio, in un recipiente appropriato e tarato, aggiungere acqua distillata in modo da ottenere una massa di prodotto di circa 200 g, pesare questa massa con un'approssimazione di 0,01 g e mescolare con cura.

Dopo venti minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Büchner. Effettuare una determinazione sul prodotto filtrato.

3.1.4. *Prodotti congelati*

Provvedere allo scongelamento e all'eliminazione dei noccioli o semi e delle logge carpellari.

Mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento e procedere conformemente ai punti 3.1.2 o 3.1.3, rispettivamente.

3.1.5. *Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi*

Tagliare a pezzettini il campione da laboratorio — o parte di esso —, eliminare i noccioli o i semi e le logge carpelari, mescolare con cura.

Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g.

Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale a cinque volte la massa del prodotto.

Riscaldare a bagnomaria in acqua bollente per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro.

Dopo il raffreddamento, procedere come indicato al punto 3.1.3.

3.1.6. *Prodotti contenenti alcol*

Introdurre in un becher tarato circa 100 g del campione pesati con una tolleranza di 0,01 g.

Porre il becher a bagnomaria in acqua bollente per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro e, se necessario, aggiungendo acqua distillata.

Se il tenore di alcol del prodotto è superiore al valore approssimativo di 5 % della massa, aggiungere nuovamente acqua distillata e riscaldare in un bagnomaria di acqua bollente per quarantacinque minuti.

Dopo il raffreddamento, pesare, filtrare se necessario e procedere alla determinazione.

3.2. **Determinazione**

Il principio consiste nella deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione.

La temperatura di misurazione dev'essere compresa tra 15 e 25 °C.

Se si utilizza un rifrattometro digitale la temperatura dev'essere di 20 °C.

Portare il campione alla temperatura di misurazione immergendo il recipiente che lo contiene in un bagnomaria alla temperatura richiesta.

Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro.

Effettuare la misurazione secondo le istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato.

Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza di 0,1 %.

Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato.

4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Metodo di calcolo e formula

Il tenore di residuo secco solubile è espresso in grammi per 100 grammi (g/100 g) del prodotto, il che equivale a un valore in °Brix.

Il tenore di residuo secco solubile viene calcolato come segue.

Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta.

Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 °C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella 1.

Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di residuo secco solubile (**M**) è calcolato secondo la formula:

$$M = M' \times 100/E$$

dove **M** è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 g di prodotto, indicata dal rifrattometro, ed **E** è la massa, in grammi, di prodotto per 100 g di soluzione.

Il risultato del calcolo è approssimato al primo decimale (+/- 0,1 °Brix).

Tabella 1

Correzioni da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 °C

Temperatura °C	Saccarosio in grammi per 100 grammi di prodotto									
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75
	Sottrarre									
15	0,25	0,27	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36
16	0,21	0,23	0,27	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31	0,23
17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,17
18	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,12	0,12	0,09
19	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05
	Aggiungere									
21	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
23	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
24	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
25	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37

5. PRECISIONE

In questo punto sono riportati i risultati di un test interlaboratorio applicato su 8 campioni e i relativi dati di precisione del metodo. Tali dati riflettono i requisiti di efficienza del metodo descritto nel presente allegato. I dati di precisione sono riportati nella seguente tabella 2.

Fonte dei dati di precisione

I dati di precisione sono stati determinati da un test interlaboratorio condotto nel 1999-2000 con la partecipazione dei laboratori doganali europei.

La valutazione dei dati di precisione è stata effettuata conformemente alla norma ISO 5725.

Tabella 2

Dati di precisione

Denominazione del campione:	Numero di laboratori	Tenore medio (°Brix)	Limite di ripetibilità r (%)	Limite di riproducibilità r (%)
Macedonia di frutta	11	18,9	3,0	4,7
Ananas	10	19,4	1,7	1,7
Composta di mele	12	19,5	2,0	2,7
Frutta tropicale	9	12,8	2,9	4,0
Confettura di fragole	12	59,8	4,0	7,2
Succo di mela	12	11,1	1,4	4,7
Concentrato di succo di arancia	9	65,2	1,3	2,6
Succo di arancia in polvere	11	99,8	2,3	5,3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2014****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che, laddove nei testi della nota complementare 1 al capitolo 8 e della nota complementare 2 al capitolo 20 si usa l'espressione «indicazione numerica fornita [...] dal rifrattometro», e alla nota complementare 6 del capitolo 20 «lettura [...] al rifrattometro», ciò corrisponde all'indicazione numerica ottenuta mediante il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata, stabilito nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno inserire nel testo di dette note complementari un riferimento al metodo rifrattometrico, per consentire un agevole riferimento allorché si classificano prodotti che rientrano nelle voci e sottovoci interessate da dette note complementari.
- (4) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto concerne la misurazione del tenore di zuccheri di vari prodotti con il metodo rifrattometrico, occorre modificare la nota complementare 1 al capitolo 8 e le note complementari 2 e 6 al capitolo 20.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

1) nel capitolo 8 la nota complementare 1 è sostituita dalla seguente:

- «1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ^(*) — e moltiplicato per il fattore 0,95.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»;

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).

2) nel capitolo 20 la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:

- «2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all’indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per il fattore:
- 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,
 - 0,95 per i prodotti delle altre voci.
- b) L’espressione “valore Brix” utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all’indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.»;

3) nel capitolo 20 la nota complementare 6 è sostituita dalla seguente:

- «6. Per “succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato” (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — non è inferiore a 50,9 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2014**

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Nell'agosto 2011 il Consiglio ha istituito mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 ⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 («il prodotto in esame») e originari della Repubblica popolare cinese. Dette disposizioni sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure in vigore è denominata «l'inchiesta iniziale».
- (2) Nel luglio 2012, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 ⁽³⁾ il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.
- (3) Nel gennaio 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.
- (4) Nel dicembre 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GUL 204 del 9.8.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GUL 196 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GUL 11 del 16.1.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 20).

1.2. Richiesta

- (5) Nel novembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese; la richiesta proponeva inoltre di sottoporre a registrazione dette importazioni.
- (6) La richiesta è stata presentata da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.
- (7) La richiesta conteneva sufficienti indizi del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante importazioni di un prodotto leggermente modificato originario della RPC, contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») che fili con torsione («yarns») e su tale base dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 non soggetto a dazio.

1.3. Apertura dell'inchiesta

- (8) Sentito il comitato consultivo e accertata la presenza di indizi sufficienti a far ritenere a prima vista giustificata l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1356/2013 ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»), ha aperto un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 dicembre 2013 le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 e 7019 40 00 50).

1.4. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (9) Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, contenenti in peso più filati con torsione («yarns») che filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings»).
- (10) Il prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero il prodotto usato al fine di eludere le «misure in vigore», è quello definito nel considerando 8 ma contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione.

1.5. Inchiesta e parti interessate

- (11) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della RPC dopo l'apertura dell'inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori dell'Unione notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.
- (12) Nessun produttore cinese si è manifestato per richiedere un'esenzione dall'eventuale estensione dei dazi attuali né ha presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.
- (13) L'associazione europea dei trasformatori della plastica (EUPC) non ha preso posizione in merito all'esito dell'inchiesta. Altre parti interessate, quali importatori e utilizzatori indipendenti, non hanno presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1356/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 43).

- (14) La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (Repubblica ceca), un produttore dell'Unione denunciante che ha collaborato all'inchiesta.

1.6. Inchiesta e periodi di riferimento

- (15) Come periodo dell'inchiesta («PI») si è scelto il lasso di tempo dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2013 al fine di esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento («PR»), compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 30 settembre 2013, è stato determinato al fine di esaminare se siano state effettuate importazioni a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'adozione delle misure in vigore.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Osservazioni generali

- (16) La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando: 1) se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione; 2) se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e 4) se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2. Leggera modifica e caratteristiche sostanziali

- (17) L'inchiesta ha stabilito che il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, contenenti, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione. I filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione sono insieme di uno o più trefoli di filamenti lunghi (continui) di fibre di vetro. Secondo le note del Sistema armonizzato, i filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione si distinguono principalmente per il fatto che un insieme dei primi viene composto con poca o nulla torsione (meno di 5 spire/metro) mentre un insieme dei secondi presenta maggiore torsione, con più di 5 spire/metro. Il prodotto presumibilmente utilizzato a fini di elusione delle misure è fondamentalmente identico al prodotto in esame però contiene, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione, e può quindi essere attualmente dichiarato al codice NC ex 7019 40 00, non soggetto a dazio, laddove il prodotto in esame contiene in peso più fili con torsione che filati accoppiati in parallelo senza torsione ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00. In molti casi la differenza tra i due prodotti non è visibile e l'identificazione del codice corretto è possibile solo mediante esami di laboratorio.
- (18) L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza in termini di processo produttivo tra il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame, eccettuata la proporzione, in peso, tra filati accoppiati in parallelo senza torsione e fili con torsione in ciascuno dei prodotti. Inoltre il produttore denunciante che ha collaborato all'inchiesta ha confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è simile, in termini di materia prima, al costo del prodotto in esame, ma richiede una lavorazione più lunga in quanto il macchinario di produzione deve funzionare a velocità ridotta. Ciò implica che i produttori esportatori non traggono alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato inoltre che alcuni utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'applicazione delle misure provvisorie stabilite il 17 febbraio 2011 dal regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione ⁽¹⁾, il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza sostanziale tra il prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (19) Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio antidumping entrambi i prodotti esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri).
- (20) Non sono pervenute osservazioni che mettessero in dubbio tali conclusioni da alcun esportatore cinese né da alcuna delle parti interessate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9).

- (21) Di conseguenza si conclude che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza altra giustificazione economica se non l'elusione dei dazi antidumping in vigore.

2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (22) Essendo mancata qualsiasi collaborazione da parte di esportatori cinesi, le conclusioni dell'inchiesta sono state tratte in base alle informazioni presenti nella denuncia, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext.
- (23) Il prodotto in esame è dichiarato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e il prodotto oggetto dell'inchiesta al codice NC ex 7019 40 00. Tutti questi codici NC sono di ampia portata e comprendono molti altri prodotti diversi dal prodotto in esame e dal prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (24) Va inoltre osservato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è dichiarato al codice CN ex 7019 40 00 che comprende anche altri prodotti denominati «tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)», usati in particolare dall'industria di trasformazione della plastica per produrre materiali compositi di pregio impiegati nel settore automobilistico, nei trasporti marittimi, nell'aeronautica e nella produzione di pale eoliche. Non era quindi possibile individuare direttamente le eventuali modificazioni della configurazione degli scambi del prodotto oggetto dell'inchiesta nel mercato dell'Unione. Si è dovuto invece ricorrere ai dati di fatto disponibili.
- (25) Nel periodo 2010-2013 l'industria di trasformazione della plastica ha subito chiusure di impianti e una notevole riduzione della capacità produttiva a causa di un persistente andamento negativo del mercato. Si sarebbe dovuta riscontrare di conseguenza una riduzione delle importazioni relative al codice NC ex 7019 40 00; si è invece osservato il fenomeno opposto, come indicato nella tabella 1. Solo nel 2011 tali importazioni sono diminuite, seguite però da aumenti delle importazioni nell'anno 2012 e nel periodo di riferimento («PR»). Tale anomalia indica che la causa della diminuzione delle importazioni classificate a tale codice va ricercata altrove.

Tabella 1

Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta originari della RPC

Totale delle importazioni nel mercato dell'UE (m ²)	2010	2011	2012	PR (1.10.2012-30.9.2013)
codice NC 7019 40 00 (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta)	118 702 857	67 954 286	109 676 429	120 453 571
Codici NC 7019 51 00 e 7019 59 00 soggetti a misure (*) (comprendenti il prodotto in esame)	383 759 571	195 440 571	101 987 143	77 862 714

(*) Nel 2011 sono state istituite misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto.

- (26) L'analisi ulteriore dell'andamento del mercato dell'Unione ha rivelato che in 4 Stati membri (Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia) ha avuto luogo un aumento significativo delle importazioni classificate al codice NC 7019 40 00, che non può essere spiegato dal fabbisogno di questi paesi, in quanto non hanno una grande attività di trasformazione della plastica. Durante il PR le importazioni classificate al codice NC ex 7019 40 00 in questi quattro paesi hanno rappresentato il 32 % delle importazioni nell'Unione di prodotti con tale codice.
- (27) Come indicato nella tabella 2, le importazioni di prodotti con il codice NC ex 7019 40 00 in tali quattro paesi erano state molto modeste prima dell'istituzione dei dazi iniziali nel 2011, con un aumento significativo delle importazioni nel 2012 e durante il PR poco dopo l'adozione delle misure antidumping.
- (28) L'aumento delle importazioni riportato nella tabella indica una modificazione della configurazione degli scambi verificatasi a seguito dell'istituzione delle misure.

Tabella 2

Evoluzione delle importazioni nei Paesi Bassi, in Slovacchia, Slovenia e Lettonia del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC

Totale delle importazioni nei Paesi Bassi e in Slovacchia, Slovenia e Lettonia (m ²)	2010	2011	2012	PR (1.10.2012- 30.9.2013)
codice NC 7019 40 00 (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta)	2 427 857	6 934 285	46 680 000	39 018 571
Codici NC 7019 51 00 e 7019 59 00 soggetti a misure (*) (comprendenti il prodotto in esame)	59 469 857	47 970 857	14 711 285	15 857 142

(*) Nel 2011 sono state imposte misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto.

Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

- (29) In base ai dati di fatto disponibili si ritiene che l'aumento complessivo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'istituzione delle misure antidumping e la parallela riduzione delle importazioni del prodotto in esame costituiscano una notevole modificazione della configurazione degli scambi.

2.4. Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

- (30) Il regolamento di base pone all'articolo 13, paragrafo 1, la condizione che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (31) Tanto il prodotto in esame quanto il prodotto oggetto dell'inchiesta sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri) e gli utilizzatori finali di entrambi i prodotti sono gli stessi. La leggera modifica del prodotto oggetto dell'inchiesta non gli conferisce alcuna caratteristica sostanziale diversa rispetto al prodotto in esame. Non vi è inoltre alcuna differenza di prezzo tra tali prodotti nel mercato dell'Unione.
- (32) Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta se non l'elusione del pagamento del dazio in vigore sulle importazioni del prodotto in esame.
- (33) Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione è conseguenza dell'applicazione delle misure in vigore.

2.5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

- (34) Per valutare se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sono state utilizzate le informazioni fornite dai denunciatori, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext.
- (35) L'incremento delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'applicazione delle misure provvisorie è stato considerevole in termini quantitativi.
- (36) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.6. Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

- (37) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale.

- (38) Nell'inchiesta iniziale il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale.
- (39) In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta, i prezzi all'esportazione di tale prodotto sono stati accertati in base alle informazioni disponibili, ossia al prezzo medio all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PR come riportato in Comext, indicato in tabella 3.
- (40) Il Canada era stato scelto come paese di riferimento durante l'inchiesta iniziale. Il valore normale utilizzato per i calcoli relativi al dumping del prodotto in esame è compreso tra 0,168 EUR/m² e 0,257 EUR/m². Il valore normale medio dell'inchiesta iniziale era 0,193 EUR/m².
- (41) In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato stabilito mettendo a confronto i rispettivi valori normali medi per tipo di prodotto determinati nel regolamento iniziale e i corrispondenti prezzi all'esportazione medi del prodotto in esame nel corso del PR, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

Tabella 3

Prezzi medi di importazione in EUR/m² del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 originario della Cina

Prezzi medi del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 (EUR/m ²)	2010	2011	2012	PR (1.10.2012-30.9.2013)
cif (*) (Tutti gli Stati membri)	0,159	0,173	0,166	0,147
cif (*) (Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia)	0,194	0,104	0,097	0,061

(*) Fonte Comext

In Comext il volume è indicato in tonnellate, convertite in metri quadri secondo il tasso di conversione: 1 m² = 0,14 kg

3. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (42) Poiché in seguito all'apertura dell'inchiesta non si è manifestata nessuna delle parti interessate, non sono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (43) Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori cinesi che non si sono manifestati nel corso del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, devono compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.
- (44) Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Le esenzioni concesse sono successivamente oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

4. MISURE

- (45) In considerazione delle conclusioni di cui sopra, si è concluso che il dazio definitivo antidumping istituito sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e originari della RPC, è stato oggetto di elusione mediante importazioni di un determinato prodotto leggermente modificato attualmente classificato al codice NC ex 7019 40 00, originario della RPC.

- (46) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore adottate per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (47) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, è opportuno che il dazio antidumping sia riscosso su tutte le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della RPC e attualmente classificati con il codice NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 e 7019 40 00 50), entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura.

5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (48) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono state presentate argomentazioni tali da indurre modifiche delle risultanze.
- (49) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio definitivo antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 e 7019 40 00 50) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9	B006
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4	B007
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7	B122
Società elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011	57,7	B008
Tutte le altre società	62,9	B999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il dazio è riscosso sulle importazioni nell'Unione, registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1356/2013, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 e 7019 40 00 50) e originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1356/2013.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 977/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	85,5
	TR	65,0
	XS	82,8
	ZZ	77,8
0707 00 05	TR	123,8
	ZZ	123,8
0709 93 10	TR	130,4
	ZZ	130,4
0805 50 10	AR	165,6
	CL	149,6
	IL	155,5
	UY	149,1
	ZA	171,8
	ZZ	158,3
0806 10 10	BR	168,3
	EG	160,8
	MA	157,9
	MK	32,3
	TR	125,6
	ZZ	129,0
	0808 10 80	BA
BR		64,6
CL		85,3
NZ		123,8
US		129,5
ZA		98,0
ZZ		92,0
0808 30 90	CN	101,9
	TR	131,1
	ZZ	116,5
0809 30	TR	128,1
	ZZ	128,1
0809 40 05	MK	27,1
	ZZ	27,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT